



COMUNE DI SANT'AGAPITO

Provincia di Isernia

PROT. N. 184

Via Roma - C.a.p. 86070 - Cod. Fisc. / Part. Iva 00053710943
Tel 0865 427040 - Fax 0865 234429 - E-mail info@comune.sant-agapito.is.it

AVVISO AI CONTRIBUENTI IMU - TASI AN- NO 2016 ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D'USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

La Legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha abrogato la disposizione che ha consentito, per gli anni scorsi, al Comune di Sant'Agapito di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato a parenti (genitori o figli) e la conseguente esenzione della TASI e dell'IMU.

Dal 2016, a seguito dell'entrata in vigore della nuova norma (LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 comma 10) non è possibile considerare l'immobile concesso in comodato gratuito a parenti (genitori o figli) come abitazione principale con la conseguenza che sulle **abitazioni concesse in comodato d'uso** è dovuta, da parte del comodante (proprietario dell'immobile), la TASI e l'IMU calcolate su una base imponibile ridotta del 50% con applicazione dell'aliquota ordinaria, a condizione che:

- 1) si provveda alla registrazione del contratto di comodato presso l'Agenzia delle Entrate;
- 2) il comodante (proprietario dell'immobile) possieda **un solo immobile in Italia** e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato **possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale**, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) il comodante (proprietario dell'immobile) presenti al Comune **la dichiarazione IMU 2016 (scadenza 30 giugno 2017)** per attestare la sussistenza di tutti i requisiti in quanto le precedenti dichiarazioni non hanno più rilevanza.

COMUNICA

che i soggetti interessati dal suddetto dispositivo normativo e titolari di tutte le condizioni specificate, al fine di ottenere, relativamente all'anno 2016, l'agevolazione consistente nella riduzione della base imponibile del 50% ai fini IMU e TASI con applicazione dell'aliquota ordinaria, dovranno **provvedere alla registrazione del contratto di comodato**, presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, **con decorrenza 1° gennaio 2016**.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione per tutto il 2016, la registrazione del contratto di comodato dovrà avvenire, secondo quanto previsto dalla norma richiamata, **entro il 20 gennaio 2016**.

Nel caso in cui il contratto di comodato venga registrato successivamente al 20 gennaio 2016, l'agevolazione decorrerà dal mese coperto dalla registrazione.

PRECISA

- che a nulla rilevano le precedenti dichiarazioni o comunicazioni inviate al Comune, visto che le condizioni per l'accesso all'agevolazione sono cambiate e la normativa ora prevede espressamente l'attestazione dei requisiti;
- che, in un'ottica di collaborazione con l'Amministrazione finanziaria al fine di rendere agevole il controllo dei pagamenti ed evitare di incorrere in spiacevoli accertamenti d'imposta, deve essere presentata presso gli Uffici Comunali una copia del contratto di registrazione a seguito dell'avvenuto adempimento;
- che la presentazione della documentazione non dà luogo automaticamente ad alcuna agevolazione e che la stessa sarà sottoposta a verifica per la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa.

L'ufficio tributi è a disposizione per chiarimenti martedì mercoledì giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

F.to Il Responsabile del Servizio TECNICO
SALVATORE MADDONNI